

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI (A.L.P.A.I.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

L'anno 2014, il giorno 26 del mese di novembre, in Roma,

TRA

- Prof. TIZIANO TREU, nato a Vicenza (VI) il 22 agosto 1939, domiciliato per la carica in Roma, via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di **Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 - in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014 e, come tale, suo Legale rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Sig. ANTONINO VINCI, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'**ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI (A.L.P.A.I.)**, con sede a Saponara (ME), Via Galatea n. 56, codice fiscale 97106240837, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo ed in forza del Verbale del Consiglio Direttivo in data 13 novembre 2014;

(in appresso anche più brevemente A.L.P.A.I)

PREMESSO

- che l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere



nazionale, la riscossione dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione;

- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n.724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette;

VISTI

- la determinazione n. 75 del 06/06/2014;

- l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

- le note n. prot. 0020009 del 24/09/2013 e n. prot. 0014049 del 27/09/2013 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;

CONSIDERATO

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Organizzazione affida all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti aderenti alla medesima Organizzazione.

Art .2

La riscossione del contributo associativo a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

L'INPS, a tal fine, indicherà sull'avviso di pagamento, anche l'ammontare del contributo dovuto all'Associazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "quota associativa Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)".



E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3

L'identificazione dei soggetti, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità.

L'Organizzazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I supporti telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dopo aver provveduto all'abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l'intero contenuto dei supporti telematici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.

Per coloro che all'atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell'Istituto, non si provvederà all'emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l'Associazione voglia riproporre il nominativo per l'anno successivo, dovrà reiterarne l'inserimento nei supporti telematici.

L'Organizzazione, contemporaneamente all'invio dei supporti telematici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dovrà far pervenire alla



Struttura INPS competente per territorio, una "delega" alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l'INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'Associazione da parte dell' INPS.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.

La sottoscrizione della "delega" sarà controfirmata e timbrata dal responsabile dell'Organizzazione con il timbro dell'Organizzazione.

Ciascuna "delega" dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 30 settembre sarà fornito all'Associazione l'elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le "deleghe", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art. 4

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e la l'Organizzazione ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dall'Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.

Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle "deleghe".

La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l'armonizzazione delle varie procedure.

Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della



quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulti pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Art. 5

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Organizzazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l'intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.

Art. 6

Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l'intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.

Art. 7

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati stabiliti, con Determinazione commissariale n. 31 del 26/03/2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,20
- Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99
- Riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale € 0,17

La variazione annuale di costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.



L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.8

L'INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all'Organizzazione un acconto determinato applicando, all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e delle imposte dovute per legge.

Art. 9

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'INPS trasmetterà all'Organizzazione un prospetto riepilogativo, relativo all'anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l'Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei Modd. F 24 nonché:

- l'importo annuo delle somme imposte;
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l'elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l'eventuale conguaglio.

I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l'emissione medesima.

Contestualmente l'INPS trasmetterà all'Organizzazione apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accredito elaborati per l'emissione di riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti informatici;



- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva di riferimento;
- l'eventuale conguaglio.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a effettuare i conguagli.

Art. 10

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art.1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato le somme indebitamente versate.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.



L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art. 11

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'Organizzazione dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o, in alternativa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto.

Roma, 26 novembre 2014
Il Commissario Straordinario

Il rappresentante legale
A.L.P.A.I.
Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani
Associazione SELEZIONE F Pensionati
Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)
Via Galatea 56 - 09047 Saponara (ME)
Tel./Fax 090.2925004

dell'INPS

Il Commissario Straordinario
Prof. Tiziano Treu



Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3, art.4, art.7, art 10; art. 13.

Il rappresentante legale

Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)

